

**Sintesi possibilità di pensionamento dall'1.09.2019 per il personale scolastico dopo l'emanazione del decreto "Quota 100" del 17.01.2019**

*"Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno."*

Tipologia	Requisiti	Modalità/Condizioni	Note
<b>Domande di pensionamento già presentate on line entro il 12.12.2018 con requisiti maggiorati di 5 mesi</b>	<b>Vecchiaia: Uomini /Donne 67 anni età + 20 contr.</b>  <b>Anzianità: Uomini 43 anni e 3 mesi di contr. Donne 42 anni e 3 mesi di contr.</b> (a prescindere dall'età anagrafica)		Requisiti richiesti dal D.M. Miur che aveva già programmato l'aumento dei 5 mesi.
<b>Vecchiaia Uomini e Donne</b>	<b>67 anni di età</b> Almeno <b>20</b> anni di contribuzione	Ufficio se 67 anni al 31.08.2019 A domanda se tra il 1°.09. e il 31.12.	Confermato l'aumento dei 5 mesi per l'aspettativa di vita dal 1.01.2019
<b>Anzianità Uomini</b>	<b>42 anni e 10 mesi</b> di contribuzione	Si attendono disposizioni per la riapertura della presentazione della domanda di pensionamento per coloro che non hanno presentato domanda entro il 12.12.2018 causa requisiti maggiorati di 5 mesi	Il D.M. pensioni 2019 del MIUR prevedeva i requisiti di:  - 42 anni e 3 mesi donne  - 43 anni e 3 mesi uomini
<b>Anzianità Donne</b>	<b>41 anni e 10 mesi</b> di contribuzione		
<b>Quota "100"</b>	<b>62 anni di età</b> <b>38 anni di contribuzione</b>  <i>*sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di pensionamento</i>	In via sperimentale per il triennio 2019/2021. <i>Gli statali debbono presentare domanda di pensione all'Amministrazione di appartenenza sei mesi prima della data di pensionamento.</i>	- Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di trattamento pensionistico, possono ai fini del raggiungimento del requisito dell'anzianità contributiva, cumulare i periodi non coincidenti  Divieto di cumulo della pensione quota 100 con redditi
		<i>Il personale scolastico dovrà presentare, quindi domanda entro il 28 febbraio.</i> <i>Si attendono disposizioni in merito.</i>	da lavoro dipendente e autonomo. Possibilità di cumulare solo redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.
<b>Opzione Donne</b>	Dipendenti nate entro il <b>31.12.1960.</b> Requisiti maturati alla data del <b>31.12.2018.</b>  <b>58 anni di età</b>  Anzianità contributiva pari o superiori a <b>35 anni.</b>	<i>Prorogata di un solo anno fino al 31.12.2019.</i>  Calcolo totalmente contributivo	<i>La penalizzazione, derivata dal calcolo contributivo, sarà decisamente minore che nel passato.</i> <i>Chi l'ha usata precedentemente, in molti casi, rinunciava al calcolo retributivo fino al 2011, avendo 18 anni al 31.12.1995, adesso al massimo al 1995 si hanno 9/10 anni.</i>
<b>APE Sociale</b>	Requisito anagrafico <b>63 anni.</b> Requisito contributivo -30 anni disoccupati, invalidi, assistenza familiari handicap. -36 anni altre tipologie compresi docenti materna considerato lavoro usurante. - Bonus sul requisito contributivo di <b>1 anno</b> per figlio (max 2 anni) per le dipendenti.	Prorogata di <b>1 anno</b> fino al <b>31.12.2019.</b>  Indennità entro un tetto di <b>€ 1.500 mensili</b> lorde Percepita per 12 mensilità, fino al raggiungimento dell'età per la vecchiaia.  <b>Senza restituzione degli importi percepiti, contrariamente a quanto previsto per l'Ape Volontaria.</b>	Necessità compilazione Mod.AP 116 (aggiornato) da parte del dirigente scolastico che certifica il requisito lavoro usurante.  <b>*Nel caso di assistenza a persona con handicap valutare la convenienza rispetto il congedo biennale</b>